

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società per azioni « Cartiere Miliani - Fabriano », con sede in Roma.

IL MINISTRO  
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società per azioni « Cartiere Miliani - Fabriano », con sede in Roma, via Veneto n. 7, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di Balzette, S. Vittore, Palazzo, Pianicella, S. Sebastiano e da due turbo alternatori TIBB e Siemens, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società per azioni « Cartiere Miliani - Fabriano », con sede in Roma, via Veneto n. 7, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

*Il Ministro: TOGNI*

(10214)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Alcan Alluminio Italiano S.p.A. », con sede in Borgofranco d'Ivrea (Torino).

IL MINISTRO  
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Alcan Alluminio Italiano S.p.A. », con sede in Borgofranco d'Ivrea (Torino), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia

prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale di Hône, Montalto, Dora I, Dora II, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Alcan Alluminio Italiano S.p.A. », con sede in Borgofranco d'Ivrea (Torino) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

(10215)

*Il Ministro: TOGNI*

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la S.p.A. Michelin Italiana, con sede in Torino.

IL MINISTRO  
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.A. Michelin Italiana, con sede in Torino, via Livorno n. 57, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale termoelettrica dello stabilimento Michelin di Torino, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la S.p.A. Michelin Italiana, con sede in Torino, via Livorno n. 57, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

(10216)

*Il Ministro: TOGNI*